



Disposizioni in merito all'accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento

La normativa in materia di risparmio energetico definisce i limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

LIMITI MASSIMI DI TEMPERATURA NEI LOCALI

Per abitazioni, uffici e negozi il limite è fissato in **20 gradi C**, con una tolleranza di due gradi in più per la non sempre precisa taratura dei termostati delle caldaie.

LIMITI DI PERIODO E DI ORARIO DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

La Legge n. 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” ed il D.P.R. n. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia” e successive modifiche prevedono la divisione del territorio nazionale in zone climatiche, fissando le ore giornaliere ed i mesi dell’anno durante i quali i riscaldamenti possono restare accesi.

Borgomanero è inserito nella fascia climatica E, con un limite orario giornaliero di accensione degli impianti pari a 14 ore, dal 15 ottobre al 15 aprile, con accensione dopo le 5 del mattino e spegnimento dopo le 23.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche tali da giustificarne la messa in funzione e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero **nella nostra zona climatica per non più di 7 ore** (art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. 412/93). Questo è possibile **senza necessità di ordinanza del Sindaco**. Anche in caso di attivazione straordinaria gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura, fissati in **20 °C**.

PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE

Al verificarsi di condizioni meteorologiche particolarmente fredde, la normativa consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, su delibera della Giunta Comunale ed ordinanza del Sindaco. In altri termini, l’ordinanza del Sindaco, se necessaria, può:

- anticipare rispetto al 15 ottobre o posticipare rispetto al 15 aprile l’accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 7 già consentite dalla vigente normativa (Legge 10/91 e D.P.R. 412/93);
- aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge nel periodo 15 ottobre - 15 aprile.